



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Settore IV Entrate – Sviluppo Economico
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 30/12/2021

REGISTRO GENERALE N. 1847 DEL 31-12-21

Oggetto: Approvazione elenco nominativo dei contribuenti tenuti al pagamento del tributo comunale Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2021.

IL CAPO SETTORE IV

Premesso che il Regolamento Comunale per la disciplina della Entrate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999, prevede che l'Ente può gestire direttamente le proprie entrate tributarie e non, in sostituzione del pagamento tramite Concessionario della Riscossione.

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68 che all'art. 1, commi 639 e seguenti, ha introdotto, dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore sul quale si basa l'IMU e il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali sui quali si basano la TARI (finalizzata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i servizi indivisibili resi dal Comune).

Vista la legge n. 160 del 27/12/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022" che all'art. 1 comma 738 dispone, a decorrere dal 01/01/2020, l'abrogazione della disciplina della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che continua ad essere disciplinata dall'art. 1 c. 639 e ss. della legge 147/2013;

Visto il nuovo Regolamento per la disciplina della Tari valevole dal 01/01/2021 in recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, approvato con delibera di C.C. n. 31 del 30/07/2021.

Considerato il comma 688 art. 1 della suddetta legge n.147/2013, con cui è attribuito ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente "le scadenze di pagamento della Tari prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale" e che il versamento della Tari è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Visto l'art. 25 – Versamenti – del vigente Regolamento Tari che al comma 2 dispone che il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato con un minimo di 2 rate ed un massimo di 4 rate e che il numero e la scadenza delle rate sono determinate annualmente nella delibera di fissazione delle tariffe.

Vista la delibera di C.C. n. 32 del 30/07/2021 – Approvazione Piano economico finanziario e tariffe Tari anno 2021 che stabilisce che "la TARI sia ripartita in due rate di pari importo aventi scadenza 30/09/2021 e 30/11/2021, con possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 30/09/2021";

Dato atto che, al Comune, sono state assegnate delle somme nell'ambito del Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 ed all'art. 39 D. L. 104/2020, per compensare la riduzione della Tari alle categorie economiche interessate dalle chiusure o dalle restrizioni.

Considerato che le somme suddette sono utilizzate per la concessione di riduzioni Tari in favore delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche colpite dagli effetti del COVID ai sensi della deliberazione ARERA n. 158/2020.

Che con la delibera di C.C. n. 32 del 30/07/2021 sono state approvate, oltre alle tariffe Tari 2021 ed al Piano Economico Finanziario, le riduzioni Tari da emergenza epidemiologica da Covid – 19 per l'anno 2021 sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche.

Che con deliberazione di G.C. n. 126 del 30/10/2020 sono state previste le graduazioni, riduzioni ed agevolazioni Tari 2020 per le utenze non domestiche, secondo quanto disposto dalla delibera Arera n. 158/2020, a valere sul fondo Perequativo degli enti locali ex art. 11 comma 1 legge regionale n. 9/2020.

Vista la determina registro generale n.1271 del 07/10/2021 – Approvazione avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni/riduzioni TARI annualità 2020/2021, da emergenza epidemiologica COVID 19;

Dato atto che il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di agevolazione/riduzione fissato per il 27/10/2021, è stato prorogato al 22 novembre 2021 con determina registro generale n. 1394 del 02/11/2021.

Attesa la volontà dell'Amministrazione di far beneficiare gli utenti che ne hanno diritto delle agevolazioni/riduzioni previste, e che la spedizione della prima rata, in assenza delle richieste suddette avrebbe comportato un doppio invio, con un aggravio per i costi dell'Ente;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla riscossione della TARI 2021 con due rate di pari importo, con scadenze rispettivamente il 30/11/2021 (prima o unica rata) e il 30/12/2021 (seconda rata);

Accertato che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha disposto per l'anno 2021 che l'aliquota percentuale, relativa al "tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale", da applicare deve essere pari al 5% da calcolarsi sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, giusta nota trasmessa via pec dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa Deliberazione, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 159 in data 05/01/2021.

Considerato che è stata predisposta la lista di carico relativa all'elenco nominativo dei contribuenti tenuti al pagamento della Tassa per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2021, comprendente n. **15.705** contribuenti, per un importo totale dei documenti di € **5.339.307,92** ;

Rilevato che detto elenco contiene partite definitive e non contestate;

Che per la determinazione del tributo sono state adottate le tariffe approvate per l'anno 2021 di cui alla delibera di C.C. n. 32 del 30/07/2021;

Visto l'art.30, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina della Tari approvato con delibera di C.C. n.39 del 15/07/2020, il quale così recita : *"le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso nell'ambito dello stesso tributo"*;

Rilevato che, a seguito di istanze di compensazione per versamenti in eccesso e/o di istanze di riesame di precedenti avvisi di pagamento presentate dagli utenti, sono stati verificati gli importi versati e ritenuti eccedenti a seguito degli intervenuti ricalcoli e sono stati rilevati i crediti per Tassa Rifiuti versata e non dovuta;

Considerato che sono conteggiati a compensazione anche le somme ancora a credito risultanti da istanze presentate per annualità precedenti ed ancora non compensate totalmente;

Valutato che le istanze di cui ai punti precedenti sono state riscontrate in quanto risultanti meritevoli di accoglimento, nonché legittime;

Preso atto che, in seguito all'applicazione delle agevolazioni da emergenza epidemiologica da Covid – 19 per l'anno 2020 per le utenze non domestiche di cui alla deliberazione di G.C. n. 126 del 30/10/2020 ed alla determinazione Reg. Gen. n. 1271 del 07/10/2021, sono state generate delle compensazioni, a credito per i contribuenti di utenze non domestiche, di competenza anno 2020, a valere per l'anno 2021, riferite ai relativi avvisi Tari 2020 a titolo di conguaglio effettivo (per avvisi già pagati) o di conguaglio documentale (per avvisi non pagati);

Considerato che nelle compensazioni contabili sono conteggiate anche eventuali debiti degli utenti, derivanti da avvisi di annualità precedenti aventi importi inferiori al minimo pagabile (€ 12,00) oppure derivanti da recupero di somme seguito verifiche ed attività d'ufficio relativi ad annualità precedenti e quindi addebitati ai contribuenti nella Tari anno 2021;

Considerato altresì che sono state generate delle voci di costo a debito dei contribuenti, quali recupero di somme non calcolate e/o non versate ("imposta da conguaglio anno 2020") per quanti già usufruenti di una riduzione del 70%, in funzione dello svolgimento del servizio, non più spettante nell'anno 2020 in quanto, a seguito dell'estensione del servizio di raccolta porta a porta a tutto il territorio comunale, comprese le zone extraurbane e le contrade, nel corso del suddetto anno

sono venute meno, in tutto o in parte, le condizioni per l'applicazione della predetta agevolazione, giusta comunicazione del Servizio Ecologia prot. n. 16446 del 22/04/2021;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alle compensazioni di cui sopra, inserendo le somme spettanti, a riduzione (crediti) o a sommatoria (debiti) dell'importo dovuto per TARI anno 2021, fino a concorrenza delle stesse, riconoscendo eventualmente un credito o un debito per l'anno successivo;

Considerato che per la Tari anno 2021 si applica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.P.R. n. 158/1999, il metodo di calcolo della tariffa "composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione";

Dato atto che per l'anno 2021 le somme relative alla Tefa devono essere versate in maniera diretta alla Provincia;

Ritenuto pertanto di utilizzare la modalità di pagamento tramite modello F24 necessario a garantire il pagamento della TEFA in maniera distinta rispetto all'importo di competenza comunale direttamente da parte dei contribuenti;

Vista la Determina Sindacale n.21 del 30/11/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente fino alla scadenza del mandato elettorale;

Visto il codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il piano triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021/2023 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 08/06/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2020 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei Tributi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

Vista la deliberazione di C.C. n. 63 del 29/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L. 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30;

DETERMINA

1. Di approvare l'elenco nominativo dei contribuenti tenuti al pagamento della TARI (tassa rifiuti) - anno 2021, comprendente n.15.705 contribuenti, per un ammontare complessivo dei documenti di € **5.339.307,92** di cui :

• imposta quota fissa	€ 1.413.970,78
• imposta quota variabile	€ 3.650.646,44
• imposta da conguaglio anno 2020	€ 20.428,37
• totale imposta	€ 5.085.045,59
• tributo provinciale 5%	€ 254.252,27
• arrotondamento	€ 10,06

come specificato nel "Riepilogo generale Tariffazione anno 2021" generato a seguito dell'elaborazione degli avvisi di pagamento;
2. Di accertare l'entrata TARI 2021 per l'importo di € 5.085.045,59 al Titolo 1, Tipologia 101, Cat. 61, Cap. 001 del Bilancio di Previsione Finanziario Pluriennale 2021/2023, annualità 2021;
3. Di dare atto che l'importo di € 254.252,27 a titolo di tributo provinciale 5% (TEFA), per l'anno 2021, sarà versata direttamente dal contribuente al Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già Provincia Regionale di Ragusa);
4. Di dare atto che, rilevati i dati dal suddetto Riepilogo Generale Tariffazione, considerate ed approvate tutte le compensazioni specificate in premessa, di cui ai relativi elenchi che si trovano depositati presso il Settore IV Entrate – Sviluppo Economico - Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, le suddette compensazioni sono così distinte:
 - a) € 11.043,14 a titolo di credito compensato di cui

- € 2.975,00 per compensazioni generate a seguito applicazione **agevolazioni da emergenza epidemiologica da Covid – 19 per utenze non domestiche**, per l'anno **2020**, a valere per l'anno 2021, riferite ai relativi avvisi Tari 2020 a titolo di conguaglio effettivo (per avvisi 2020 già pagati).
 - € 2.212,00 a seguito applicazione **agevolazioni da emergenza epidemiologica da Covid – 19 per utenze non domestiche**, per l'anno **2020**, a valere per l'anno 2021, riferite ai relativi avvisi Tari 2020 a titolo di conguaglio documentale (per avvisi 2020 non pagati);
- b) € 314,73 a titolo di debito compensato
c) € - 3,51 arrotondamento
5. Di rilevare l'importo pari ad € 154,00 quale sommatoria di avvisi con dovuto inferiore al minimo pagabile (€ 12,00) da addebitare successivamente.
 6. Di rilevare che, considerate ed approvate le **riduzioni Tari da emergenza epidemiologica da Covid – 19 per l'anno 2021**, sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche, gli importi relativi alle agevolazioni sono così distinti:
 - a) € 4.357,09 a titolo di Riduzione 100% della parte variabile
 - b) € 2.132,76 a titolo di Riduzione 60% della parte variabile
 - c) € 1.559,98 a titolo di Riduzione 70% della parte variabile
 - d) € 481,12 a titolo di Riduzione 50% della parte variabile
 - e) € 512,32 a titolo di Riduzione 30% della parte variabile
 7. Di accertare l'entrata di € 14.230,27 a titolo di agevolazioni TARI 2021 stabilite e concesse per emergenza epidemiologica Covid-19 per le annualità 2020 e 2021, al Titolo 1, Tipologia 101, Cat. 61, Cap. 001 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023, annualità 2021.
 8. Di procedere alla riscossione delle partite iscritte in elenco tramite modelli F24 come segue :
 - per importi inferiori ad € 50,00 in un'unica soluzione con scadenza il 30/11/2021;
 - per importi superiori ad € 50,00 in rata unica con scadenza 30/11/2021 ovvero in n. 2 rate aventi le scadenze 30/11/2021 (scadenza 1° rata), 30/12/2021 (scadenza 2° rata).
 9. Di dare atto che si trovano depositati presso il Settore Entrate e Finanze – Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali i seguenti documenti :
 - copia dell'elenco dei contribuenti tenuti al pagamento della Tari anno 2021
 - copia elenco contribuenti con credito compensato
 - copia elenco contribuenti con debito compensato
 - riepilogo generale tariffazione
 - riepilogo tariffazione con dettaglio agevolazioni.
 10. Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Guglielma Militello)

Guglielma Militello

Il Responsabile del Servizio

(Dott.ssa Laura Calabrese)

Laura Calabrese

Il Capo Settore

(Dott.ssa Valeria Drago)

V. Drago

-SERVIZIO FINANZIARIO -

ACCERTAMENTO N. 213/2021

31 DIC. 2021



IL CAPO SETTORE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti